

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1971

(108^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE . Pag. 1444

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Modifiche agli articoli 4 — secondo, terzo e quarto comma — e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi » (881-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 1443
CIFARELLI, relatore alla Commissione 1443

Discussione e rinvio:

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitarie » (1570-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione . . 1428
1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443
ANDERLINI 1437, 1440
BORSARI 1443

BUZIO Pag. 1431, 1432, 1440
CERRI 1439
CIFARELLI 1442
CIPPELLINI 1442
DE LUCA 1441, 1442
MACCARRONE 1432, 1436, 1437, 1438, 1442
MASCIALE 1442
SARTI, sottosegretario di Stato per l'interno 1429
1432, 1438, 1439, 1443
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro 1431

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord per l'anno finanziario 1971 » (1647) (D'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri):

PRESIDENTE 1426, 1427
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro 1427
TRABUCCHI, relatore alla Commissione 1426, 1427

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Andò, Baldini, Belotti, Borsari, Buzio, Cerri, Cifarelli, Cipellini, Colella, Corrias Efisio, De Luca, Ferri, Maccarrone Antonino, Martinelli, Masciale, Pirastu, Trabucchi, Valsecchi Athos.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, il senatore Bolettieri è sostituito dal senatore De Leoni, il senatore Fada dal senatore Treu, il senatore Parri dal senatore Anderlini, il senatore Segnana dal senatore Cassarino, il senatore Zugno dal senatore Farabegoli.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Sarti e per il tesoro Schietroma.

F E R R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord per l'anno finanziario 1971 » (1647), di iniziativa dei senatori Cipellini ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cipellini, Segnana, Buzio, Zugno e Ferri « Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord per l'anno finanziario 1971 ».

Il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni 1ª e 9ª è scaduto il 22 aprile scorso.

Prego il senatore Trabucchi di voler illustrare il provvedimento.

T R A B U C C H I , relatore alla Commissione. Si tratta di un disegno di legge che è già stato discusso dalla Commissione prima che se ne richiedesse l'assegnazione in sede deliberante.

Il provvedimento si prefigge di provvedere alle zone depresse del Centro-Nord per un periodo limitato, tenendo conto dell'attuale situazione transitoria nella quale alcune competenze sono già state trasferite alle Regioni e altre, invece, sono ancora rimaste allo Stato.

Siccome non molto si poteva chiedere al Ministro del tesoro, il quale è costantemente nella triste situazione di chi vorrebbe molto dare e molto tenere contemporaneamente, i mezzi che fu possibile ottenere rappresentano veramente poca cosa, cioè praticamente circa lire 21.760.000.000. E qui è sorta, come si ricorderà, in sede referente, una discussione piuttosto vivace perchè, mentre da una parte (non voglio dire da parte dei giornalisti, ma di coloro che vorrebbero anticipare, se fosse possibile anche rispetto alle necessità del momento, l'entrata in vigore della competenza regionale, cioè l'inizio del funzionamento effettivo delle Regioni) si chiedeva l'immediata assegnazione alle Regioni dei fondi in parola, da altri si rappresentava una notevole preoccupazione, quella dell'urgenza soprattutto di finire opere che sono state già iniziate sull'affidamento dato dal Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno e che aspettano soltanto il finanziamento perchè gli enti possano far fronte agli impegni già presi.

La nostra Commissione ha cercato di predisporre un testo di legge che possa servire per coordinare le difficoltà inerenti all'uno e all'altro desiderio.

Il primo testo che ci fu posto sotto mano fu quello proposto dai senatori Cipellini, Segnana, Buzio, Zugno e Ferri, col quale si proponeva che l'importo di lire 21 miliardi 760.000.000 fosse ripartito tra le Regioni interessate, dal CIPE, sentita la Commissione consultiva interregionale. Il testo, che è di per sè chiaro, rappresenterebbe una specie di legge-quadro perchè, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE), le Regioni dovrebbero provvedere, nell'ambito dei rispettivi territori, all'indicazione di zone depresse (dell'Italia settentrionale e centrale) diverse dalle zone depresse del Mezzogiorno e provvedere poi al riparto dei mezzi di finanziamento. L'esecuzione delle opere dovrebbe poi essere affidata alle province, ai comuni e agli enti locali interessati. Ma ci

furono delle resistenze: di coloro che hanno presente come molte opere sono state progettate ed attendono solo il tardivo finanziamento da anni promesso e tardi concesso; altri senatori hanno fatto presente, sempre nella fase referente, che non è possibile fare intervenire le Regioni in sede di collaudo e di pagamento di opere che tuttora sono in corso.

PRESIDENTE. Noi avevamo già raggiunto l'accordo su queste basi; non vorrei che si riaprisse la discussione con altre prospettive.

TRABUCCHI, relatore alla Commissione. No, certamente; ma la relazione, purtroppo, svolgendosi il dibattito in sede deliberante, dev'essere nuovamente completata.

È stato quindi raggiunto in Commissione, in quella che chiameremo la fase preliminare, un accordo in base al quale, mentre per le opere ancora da iniziare dovrebbe applicarsi completamente la delega alle regioni e dovrebbe valere la delimitazione delle zone depresse che ciascuna regione farà, invece, per il completamento delle opere già in corso di esecuzione, dovrebbe rimanere come valida la delimitazione vecchia, come dovrebbero rimanere le vecchie competenze per progetti, controlli, collaudi e conseguenti pagamenti. I testi predisposti hanno avuto un'approvazione preventiva da parte della Commissione; già l'articolo 1 si riporterebbe alla dizione del disegno di legge Ciellini. L'articolo dovrebbe essere però integrato da una norma con la quale si stabilisce che le Regioni provvedono, nell'ambito dei rispettivi territori, all'indicazione delle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale e l'esecuzione delle opere anzidette è affidata alle province, ai comuni e agli enti locali.

La seconda parte dell'articolo 1 è rimasta tale e quale.

L'articolo 2 rimarrebbe nel testo dei proponenti meno l'ultimo comma che andrebbe a formare l'articolo 3 con il quale si sta-

bilirebbe che, fermo quanto esposto al numero 2, le destinazioni delle somme relative ad opere già programmate, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, ma non ancora eseguite, nonché le competenze dei Ministeri responsabili per la loro organizzazione potranno avere la loro validità: così il controllo per queste opere, e quindi i pagamenti, non avrebbero bisogno di passare attraverso le Regioni per arrivare un anno dopo, ma arriverebbero solo sei mesi dopo, secondo la legge.

Questo è tutto. Siccome in Commissione era stato raggiunto un accordo, ritengo non dovrebbero esserci difficoltà in merito all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, nel testo concordato dalla Commissione in sede referente.

Ne do lettura.

Art. 1.

Sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) le Regioni provvedono, nell'ambito dei rispettivi territori, alla delimitazione di zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali realizzare le opere straordinarie di pubblico interesse di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1966, n. 614. L'esecuzione delle ope-

re anzidette è normalmente affidata dalle Regioni alle province, ai comuni o ad altri enti locali.

La delimitazione delle zone depresse effettuata ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 614, resta in vigore limitatamente alla concessione delle esenzioni fiscali previste, per le imprese artigiane, industriali e turistiche, dagli articoli 8 e 12 di tale legge e dei finanziamenti a tasso agevolato per le iniziative industriali di cui all'articolo 5 della legge stessa.

Le attribuzioni del Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, sono trasferite al CIPE.

(È approvato).

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo è autorizzato — per l'anno 1971 — lo stanziamento di lire 21.760 milioni che sarà ripartito, fra le Regioni interessate, dal CIPE sentita la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1971.

(È approvato).

Art. 3.

Fermo restando quanto disposto negli articoli 1 e 2 della presente legge, le destinazioni delle somme relative ad opere già programmate ai sensi delle leggi 22 luglio 1966, n. 614 e 25 ottobre 1968, n. 1089, ma non ancora eseguite, nonchè le competenze dei Ministeri responsabili della loro realizzazione conservano la loro validità

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei Comuni e delle Province deficitari » (1570-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ci ha restituito, con una modifica aggiuntiva all'articolo 2, il disegno di legge 1570-B, che torna perciò al nostro esame.

L'articolo 2, nel testo da noi già approvato, così recitava:

Art. 2.

L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1971 delle Province e dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, che siano stati approvati dai competenti organi regionali di controllo, con le modalità e nei termini previsti dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, viene concessa con decreto del Ministro dell'interno.

L'aggiunta a questo testo, approvata dalla Camera dei deputati, è la seguente:

« Qualora l'importo del mutuo autorizzato per l'anno 1971 sia inferiore a quello richiesto, il bilancio o la deliberazione divengono esecutivi dopo che la provincia o il comune vi abbiano apportato le variazioni necessarie per il contenimento delle spese entro i limiti del finanziamento consentito ».

Mi pare che l'aggiunta introdotta dalla Camera sia sufficientemente chiara, sì da esimermi da ulteriori considerazioni.

Ciò detto, dichiaro aperta la discussione generale e mi permetto di chiedere all'onorevole Sottosegretario di dirci qualcosa in proposito.

S A R T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Presidente, nella seduta in cui questa Commissione ebbe a votare il provvedimento in discussione, come gli onorevoli senatori ricorderanno, ci eravamo trovati di fronte ad un testo della Camera dei deputati che prorogava la legislazione vigente in materia di ripiano dei bilanci degli enti locali al momento in cui fosse scattata la legge tributaria e si obiettò, da parte dei colleghi senatori, che questa scadenza avrebbe potuto risultare troppo indeterminata e troppo lontana, quindi improbabile. Si preferì allora, dopo una sospensione della seduta ed un lavoro *a latere* svolto da una Sottocommissione *ad hoc*, la formulazione che tutti ricorderete e che è stata letta poc'anzi dal Presidente Martinelli; formulazione che poi è stata trasmessa alla Camera dei deputati, la quale ha posto in evidenza la necessità di apportare a quel testo alcuni chiarimenti.

Il tema sul quale l'altra volta vi era stato un dissenso interpretativo da parte dei rappresentanti del Governo (io stesso in rappresentanza del Ministero dell'interno ed il collega Schietroma per il Tesoro) riguardava essenzialmente questo fatto: che si potesse verificare il caso di mutui, determinati dal Ministro dell'interno, che non coprissero integralmente i disavanzi accertati, con la conseguenza — si disse allora — che si sarebbe

determinata anche una grave diversità di trattamento tra quei comuni i quali avevano sottoposto i propri bilanci alle Commissioni regionali di controllo, là dove tali Commissioni già esistevano, e quei comuni che invece avevano seguito l'*iter* tradizionale, non per una scelta precisa, ma semplicemente perchè appartenenti a Regioni nelle quali le Commissioni regionali di controllo ancora non sono state messe nelle condizioni di funzionare.

Su questa interpretazione, che l'altra volta ci aveva visto su posizioni distinte (da un lato il rappresentante del Governo e, dall'altro, una parte della Commissione e lo stesso Presidente, che aveva ritenuto come relatore, con la sua autorevolezza, di dare una determinata interpretazione, cioè che questo atto del Ministro dell'interno fosse un atto dovuto e quindi un atto vincolato), è nata la questione che si è posta alla Camera, forse rafforzata dal fatto che dai verbali della 5ª Commissione del Senato risultava che questo problema rimaneva effettivamente irrisolto e che la soluzione sarebbe stata rimessa, almeno così mi pare di ricordare, alla prassi, all'applicazione, oppure alla stessa nuova interpretazione che la Camera dei deputati avesse ritenuto di dare.

Alla Camera dei deputati il relatore Patrini — lo ricordo qui brevemente anche per informazione degli onorevoli senatori — aveva osservato come l'introduzione dell'articolo 2 avesse tenuto, sì, conto della nuova realtà regionale, ma con una formulazione suscettibile delle più diverse e contrastanti interpretazioni e quindi che la norma, così come si veniva configurando, fosse di fatto una norma ambigua, destinata a riservare un trattamento diverso agli enti locali, a seconda che i rispettivi bilanci fossero stati approvati con le vecchie procedure o con le nuove, mentre era necessario che i controlli venissero esercitati con modalità uniformi per tutti gli enti locali.

Alla esposizione del relatore Patrini, che aveva concluso il suo intervento con la presentazione dell'emendamento che è diventato poi il secondo comma dell'articolo 2 nel nuovo testo, ha fatto seguito una esposizione diretta del ministro dell'interno Restivo, che

è personalmente intervenuto ai lavori della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati e che si riservava di intervenire anche a questa seduta della 5^a Commissione del Senato, e lo avrebbe fatto se un ritardo di aereo non gli avesse impedito di essere oggi qui presente. Tocca pertanto ancora a me, onorevole Presidente, di ribadire le ragioni che ho espresso l'altra volta, condivise anche dal sottosegretario Schietroma, ed il compito di ricordare che la posizione del Ministero dell'interno in questa, come in altre vicende, non è affatto ispirata ad una visione centralistica di tutta la materia. Ricordo anzi con piacere che da parte degli stessi Presidenti delle Giunte regionali ci è stato dato ripetutamente atto della volontà decentralizzatrice del Governo, il quale non ha avuto dubbi nè esitazioni nel determinare il trapasso delle competenze già esercitate dalle Giunte provinciali amministrative e dalle Prefetture in materia di finanza locale ai nuovi organismi regionali di controllo.

Ora, alla luce dell'articolo 2 quale è venuto fuori dal dibattito e dai voti di questo ramo del Parlamento, la preoccupazione che il relatore Patrini allora esprimeva risultava al ministro Restivo perfettamente valida. Il Ministro, anzi, la condivise proprio nel senso di chiarire autenticamente, con un emendamento, anzichè con un ordine del giorno, la portata della norma. Bisogna tenere conto di una situazione di fatto, disse il Ministro e ribadisco io in questa sede, cioè che ci sono delle Regioni dove le competenze delle Commissioni di controllo regionale sono state esercitate e, quindi, in talune di queste Regioni si sono verificate delle discrepanze significative. Io non pronuncio dei giudizi ma faccio delle constatazioni che il collega del Tesoro potrà confermare con la sua esperienza e con il suo giudizio; ricordo, cioè, che laddove i bilanci sono stati sottoposti alle competenze dei controlli delle Giunte provinciali amministrative vi sono stati degli aumenti medi dei disavanzi aggirantisi intorno al 9 per cento; vi sono invece dei casi in cui, purtroppo, si sono verificati degli aumenti dei disavanzi che hanno superato il 200 per cento, fino al 235 per cento.

Ora il decreto del Ministro per la concessione del mutuo deve tener conto, sì, del vin-

colo generale determinando il *quantum* di disavanzo autorizzato al mutuo per ciascun ente locale e gli enti locali — ecco il senso della nuova norma — saranno essi stessi a determinare, a loro insindacabile giudizio, gli aggiustamenti che devono essere fatti per far rientrare il bilancio nei limiti del mutuo determinato dal Ministro dell'interno.

Il Ministro ha tenuto a sottolineare che questa non è una procedura di mera difesa settoriale delle competenze del Ministero dell'interno ma si risolve, in ultima analisi, in una difesa delle prerogative stesse del Parlamento, il quale è responsabile, insieme all'Esecutivo, della ripartizione delle risorse pubbliche secondo dei criteri perequati.

Ora le differenze molto sensibili che si sono verificate nella dilatazione dei disavanzi locali non possono essere semplicemente registrate. E questo vale principalmente quando ci troviamo di fronte ad un incremento di oneri per il personale, conseguenti al riassetto, varati con l'accordo dei sindacati per il personale. Quando però tali oneri si dilatano oltre gli accordi su scala nazionale, e fanno slittare i bilanci verso i disavanzi o verso la dilatazione di disavanzi, evidentemente si creano discrasie tra comune e comune, che tra l'altro creano delle tensioni emulative molto preoccupanti e pericolose non solo per il Ministero dell'interno, ma soprattutto per il Ministero del tesoro.

In sostanza, osserva il Ministro, una formulazione ambigua, una formulazione che lasci spazio ad interpretazioni controverse non giova a nessuno e non giova — mi permetto di ribadire — principalmente alle Regioni, organi di nuova formazione, contro le quali, in definitiva, finirebbe per orientarsi lo stesso malcontento che deriva dalla frattura fra la presunta operatività giuridica della norma e l'impossibilità di attuarla ovunque. Quindi il testo dell'articolo 2 potrebbe dar luogo a numerose impugnative ed è opportuno pertanto emendarlo secondo le indicazioni fornite dal relatore proprio perchè la certezza della norma è anche in questo campo una garanzia essenziale.

Aggiungo una considerazione, onorevole Presidente, di ordine pratico. Il provvedimento in discussione torna a questo ramo del Parlamento nel momento in cui (come

sanno tutti gli onorevoli colleghi che hanno la ventura di essere o di essere stati anche amministratori di enti locali acquisendo una esperienza che certamente sarà di grande conforto nell'ulteriore sviluppo della discussione) i comuni si trovano in una situazione gravissima; questo a prescindere dal quadro generale, pesante e preoccupante, della situazione della finanza locale sulla quale è inutile aprire in questo momento delle parentesi, ma di cui si è già detto tutto quando si dice che si trova in una situazione veramente pesante.

È ovvio che il Governo si preoccupi di tale situazione e si preoccupi di predisporre — come sta facendo — gli strumenti idonei, secondo una visione generale, guardando ai tempi lunghi, mediante una nuova normativa per porre concretamente rimedio alla grave situazione della finanza locale. È ovvio altresì che il Governo, contemporaneamente, si preoccupi anche in relazione al tempo breve, anzi brevissimo: va infatti posto in evidenza che ci troviamo di fronte ad un provvedimento tendente esclusivamente a determinare la situazione dei controlli, fino al 31 dicembre 1971. Naturalmente, con la norma in questione non affermiamo — e dicendo questo mi rivolgo soprattutto ai colleghi della sinistra che si sono mostrati, e del resto giustamente, perplessi in proposito — un principio che possa valere anche per il successivo corso della legislazione, ma emaniamo una norma di carattere meramente transitorio, che intende solo regolare la situazione generale in vista di una scadenza, molto prima della quale il Governo avrà predisposto un testo organico per la disciplina dei controlli sugli enti locali. Tale disciplina andrà ovviamente ispirata a criteri di prudenza, di saggezza e soprattutto di realismo, ed in merito — com'è noto — esistono opinioni diverse e diverse proposte di legge: una del senatore Terracini, una del senatore Maccarrone, una dell'onorevole Vittorio Colombo; un'altra è allo studio da parte del Ministero per l'attuazione delle regioni, un'altra ancora è in corso di elaborazione presso il Ministero dell'interno.

Ripeto, l'urgenza del provvedimento mi sembra fuori discussione. Sulla base dell'in-

dicazione che scaturisce dal testo modificato dalla Camera abbiamo solo voluto stabilire un *plafond* nell'ambito del quale l'autonomia dell'ente locale sia pienamente libera di spostare le poste all'attivo ed al passivo per rientrare nei limiti del mutuo che è stato determinato. Aggiungo — anche se forse vorrà farlo il collega Schietroma, sottosegretario per il tesoro, trattandosi di materia di sua stretta competenza — che questa posizione nasce anche dal riscontro delle disponibilità esistenti presso gli istituti mutuantanti, tra i quali viene anzitutto la Cassa depositi e prestiti, che oggi ha probabilmente qualche disponibilità — non grandissima, purtroppo — in materia di ripiani di disavanzi. Voi sapete che si è stabilito, secondo una prassi logica e notevole, che i mutui per ripiani di disavanzi abbiano la precedenza su altri mutui, e viene chiamata in causa, com'è stato fatto alla Camera, anche una certa responsabilità del sistema creditizio italiano, il quale ovviamente non potrà restare insensibile ad una situazione che, protraendosi, potrebbe rischiare veramente, nel gioco degli interessi, di aggravare la situazione, già pesante di per sé, determinata nell'ambito della finanza locale.

Prego quindi gli onorevoli senatori di non voler vedere nel nuovo testo che è loro sottoposto, integrato da una norma avente valore eminentemente interpretativo, e che comunque non scalfisce la natura del provvedimento, che è provvisorio, l'espressione di una volontà centralizzatrice, bensì solo la espressione di una prudenza elementare alla quale il Ministero dell'interno — fino a che gli compete la tutela nel settore in questione — non può sottrarsi senza grave colpa.

SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono perfettamente d'accordo col collega Sarti.

BUZIO. Signor Presidente, sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno, soprattutto per un motivo: l'urgenza del provvedimento. Facendo parte anche dell'Unione delle province italiane, in tale veste ricevo ogni giorno telefonate da tutte le parti politiche affinché il di-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

108ª SEDUTA (3 agosto 1971)

segno di legge divenga al più presto operante.

S A R T I, *sottosegretario di Stato per l'interno*. A suo conforto dirò che il Presidente dell'Unione delle province italiane, Ziantoni, è venuto al Viminale per esprimere tale preoccupazione; così come abbiamo avuto dal Presidente della Regione Lazio Mechelli l'esortazione a chiudere in qualche modo la vicenda.

B U Z I O. Per il suddetto motivo prego caldamente anche i colleghi della minoranza di voler superare le loro difficoltà. D'altra parte, non siamo ancora arrivati al decentramento nè alla funzionalità delle regioni: vi sono duemila e più bilanci presentati al Ministero, mentre solo 262 sono andati al controllo in sede regionale. Alessandria, ad esempio, su invito del prefetto, ha inviato il bilancio provinciale alla Regione, e questa l'ha respinto chiedendo di inviarlo alla Giunta provinciale amministrativa, la quale — da parte sua — avrebbe dovuto inviarlo alla Commissione centrale. Ora è chiaro che bisogna sanare la situazione, e sono certo che tutti i colleghi si renderanno conto di tale necessità.

M A C C A R R O N E. Onorevole Presidente, il provvedimento è urgente, e su questo credo non vi sia alcun dubbio; nè credo sia necessario fare ricorso alla mozione degli affetti per rappresentare a noi stessi quanto esso sia atteso, e non solo perchè purtroppo i bilanci delle province e dei comuni italiani sono deficitari ed hanno bisogno di una integrazione anormale qual è quella del ricorso ai mutui, ma anche perchè l'esercizio finanziario sta per scadere e devono essere predisposti i bilanci per il 1972, entro il 15 settembre per i comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti ed entro il 31 ottobre per i comuni capoluoghi nonchè per gli altri con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Per le province, poi, dovranno essere presentati entro una data assai vicina a quella in cui stiamo deliberando. Desidero però rilevare che in precedenza — e mi riferisco non solo all'ultimo provvedi-

mento richiamato all'articolo 1 ma a tutti i provvedimenti, succedutisi dal 1948 ad oggi, aventi lo stesso scopo — si è sempre manifestata la stessa urgenza: il Governo ed il Parlamento, cioè, hanno sempre provveduto con lo stesso ritardo con il quale stiamo provvedendo oggi; le decisioni legislative, e le successive decisioni amministrative di competenza degli organi di tutela e di controllo, nonchè degli organi amministrativi dello Stato, sono quasi sempre intervenute alla fine dell'esercizio cui il bilancio si riferiva... e talvolta anche oltre l'esercizio stesso.

Io desidero far presente ai colleghi che, se è vero che esistono circa duemila bilanci di previsione del 1971 che attendono l'approvazione per essere definiti, è anche vero che circa un migliaio di bilanci del 1970 sono anch'essi ancora in attesa, per le numerose contestazioni, controdeduzioni, definizioni e via dicendo che, sulla base della normativa vigente, sono state formulate sia dalle giunte provinciali amministrative sia — e soprattutto — dalla Commissione centrale per la finanza locale. Vorrei aggiungere che, nonostante le disponibilità finanziarie della Cassa depositi e prestiti, esistono ancora mutui da perfezionare perfino per i bilanci del 1968, il che significa ancora una volta che non ci troviamo di fronte ad una situazione eccezionale, creata dal ritardo con cui si provvede all'utilizzazione dei mutui per il 1970, bensì ad una situazione patologica la cui responsabilità non è da attribuirsi nè al Governo nè al Parlamento, nè a questo Governo nè ai governi succedutisi dal 1948 in poi, bensì al tipo di struttura che la finanza locale ha avuto nel nostro Paese dall'unità d'Italia in poi.

Qual è stato e qual è ancora il principio vigente? Quello di creare una camera di compensazione nella finanza pubblica, che consenta, attraverso la manovra in senso tecnico del bilancio, di alleggerire o appensare gli oneri diretti sul bilancio dello Stato, sulla base della congiuntura. Un esempio tipico è quello che si è verificato (e il mio non è solo un rilievo derivante dalle nostre considerazioni o dalla parte autonomistica delle correnti politiche esistenti nel Paese, bensì

un riconoscimento ufficiale contenuto in relazioni ufficiali) a partire dal 1963. Da quell'anno si è determinata una politica che ha defalcato, ridotto, il settore della spesa pubblica, che è gestita attraverso i bilanci delle province, dei comuni e delle regioni, di circa 200-250 miliardi annui. L'ultima relazione del Governatore della Banca d'Italia ribadisce tali elementi in modo estremamente chiaro rilevando come, nonostante la riduzione operata, di 250 miliardi per anno, il *deficit* dei comuni sia cresciuto tanto da raggiungere, come *deficit* di cassa, i 1.100-1.200 miliardi.

Questa è la situazione nella quale noi ci troviamo dal punto di vista finanziario.

Come si è provveduto nel passato? Si è provveduto con una provvista di denaro fresco principalmente, si dice, da parte della Cassa depositi e prestiti. Su questo peraltro non sono d'accordo in quanto, guardando le statistiche, si vede con molta chiarezza come la Cassa depositi e prestiti abbia fronteggiato queste occorrenze soltanto per il 40 per cento, mentre per il restante 60 per cento i comuni e le province hanno fatto ricorso al credito ordinario, il che ha evidentemente comportato un aggravio notevole, dato che i tassi passivi e i periodi di ammortamento sono diversi, aggravio che ha fortemente inciso sullo stesso pareggio corrente del bilancio.

Tutti questi elementi, a mio giudizio, accentuano ed allargano il concetto dell'urgenza a provvedere, ma richiamano anche la nostra attenzione sulla necessità che si provveda — o che si cominci a provvedere — in modo organico e non episodico e, quindi, si avvii finalmente una legislazione che consenta, nell'arco di un periodo di tempo ragionevole, un effettivo risanamento, un effettivo riequilibrio della finanza locale: non a scapito delle funzioni proprie degli enti locali, ma contemperando le esigenze delle comunità locali con le più generali esigenze del Paese, in un quadro che permetta la naturale espansione della spesa anche al livello degli enti locali.

Come si è operata, onorevole Sottosegretario di Stato, questa riduzione coatta della spesa locale? Si è operata proprio attraverso

quel meccanismo che la Camera dei deputati eufemisticamente definisce interpretativo dell'articolo 2 del testo approvato dal Senato; si è operata, cioè, mediante una imposizione unilaterale, un atto unilaterale della Commissione centrale per la finanza locale che, avendo nelle mani la possibilità di approvare o di non approvare i bilanci, ha ricondotto entro un certo alveo, determinato a discrezione degli organi di Governo, i *deficit* dei bilanci degli enti locali. Possiamo noi ipotizzare che tutte quelle spese fossero superflue? Possiamo noi ritenere che effettivamente la riduzione di 250 miliardi su un disavanzo in gran parte incomprimibile, perchè deriva o dal pagamento di mutui e dei relativi interessi o dai *deficit* delle aziende municipalizzate o, in notevole misura, dai *deficit* di parte corrente dei bilanci, sia stata tutta operata su spese superflue? Certamente no: la mia risposta è molto netta. Questa riduzione è stata operata su quella parte di bilanci che tendeva a riflettere e a risolvere problemi urgenti delle comunità locali, che non sono stati risolti.

Se è vero quindi che con quel sistema abbiamo ridotto l'onere finanziario sulla finanza pubblica, è anche vero che abbiamo creato un *deficit* sociale enorme, che traduciamo poi, in termini correnti, nella mancanza di acquedotti, di fognature, di scuole materne, di aule scolastiche, di viabilità minore e di tutta una serie di altri servizi, di cui i comuni e le province hanno dovuto, evidentemente, differire la realizzazione nel tempo o l'hanno dovuta affrontare in modo eccessivamente oneroso, facendo ricorso alla parte straordinaria del bilancio con mutui contratti *ad hoc*.

La seconda questione, sulla quale desidero poi richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi, è la seguente. Noi ci troviamo di fronte a questo ordinamento nuovo, per quello che riguarda il controllo sugli enti locali, non da oggi ma fin dal febbraio del 1953. E cito questa data perchè, avendo fatto la Costituzione una riserva di legge, non posso evidentemente riferirmi alla norma costituzionale, ma devo necessariamente riferirmi alla norma positiva che nell'ordinamento è stata inserita con quella che va co-

munemente sotto il nome di legge Scelba, del 10 febbraio 1943, che ha definito appunto il quadro entro cui il controllo sull'amministrazione locale deve essere esercitato in attuazione dell'articolo 130 della Costituzione. Mi si può obiettare che nel periodo che va dal 1953 al 1970 l'ordinamento regionale non esisteva; al riguardo vi è però da rilevare che dal giugno 1970 — e non per concessione del Ministero degli interni o del Ministro degli interni, nè per volontà decentratrice di questo ultimo, ma per automatica entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 54, 55 e 56 della legge del 1953 — il sistema dei controlli è passato integralmente alle regioni.

Non si tratta solo, peraltro, del problema dei mutui, ma anche di tutta una serie di altri atti che vengono definiti impropriamente di amministrazione attiva, ma che tali non sono: mi riferisco, ad esempio, all'assistenza del prefetto alla firma dei contratti per la riscossione dei mutui, alla controfirma del prefetto sulle delegazioni per riscuotere gli stessi mutui e a tutta una serie di atti che sono previsti nella vecchia legislazione e che costituiscono un altro punto nero. Nel momento attuale, infatti, vi sono centinaia di operazioni di mutuo già perfezionate, provviste cioè di tutte le approvazioni necessarie, che sono ferme davanti al Consorzio di credito per le opere pubbliche, davanti all'Istituto nazionale delle assicurazioni, davanti alla Cassa depositi e prestiti, davanti agli Istituti di previdenza o davanti alle Casse di risparmio locali, appunto perchè si pretende l'assistenza del prefetto alla riscossione del mutuo o, ancora, l'autorizzazione del prefetto a rilasciare le delegazioni. Ora, nel nostro Paese vi sono prefetti che hanno dichiarato e scritto che tutto ciò non è più di loro competenza, mentre vi sono prefetti che insistono ancora sul fatto che si tratta di atti di loro competenza; in sostanza, però, questi mutui non vengono riscossi perchè l'Associazione delle Casse di risparmio, sostituendosi a tutti gli organi dello Stato, ha dato una disposizione a tutte le associate in base alla quale i mutui debbono essere perfezionati secondo le vecchie forme.

La situazione, quindi, onorevoli colleghi, è ancora più ingarbugliata. In definitiva, dal

giugno 1970 ad oggi, cioè a più di un anno di distanza, ancora questo nodo non si è sciolto e non possiamo noi pensare che si scioglierà solo se il Senato della Repubblica licenzierà questo provvedimento, senza avere alcuna garanzia del quadro politico-legislativo che andiamo a definire per il 1972.

La terza questione che desidero sollevare è una questione di principio. Nel disegno di legge del quale ci stiamo occupando, per la verità, grosse questioni di principio non ci sono: ma, proprio per il fatto che nel presente provvedimento non ci sono grosse questioni di principio da affrontare, bisogna chiedersi non soltanto perchè si insiste tanto nel volere precisare, fino al punto in cui ha ritenuto di dover precisare l'altro ramo del Parlamento, il testo licenziato dal Senato, ma anche perchè si insiste tanto da parte del Governo con quella esemplificazione molto opportuna, che è stata fatta per mantenere un controllo sui bilanci tale da consentire agli organi governativi di contenere i disavanzi. Se la questione fosse solo quella di non creare dei grandi disastri alla finanza pubblica, se la ragione fosse solo quella che ci sono nell'ambito delle regioni che hanno approvato i bilanci in base alla legge del 1953 dei disavanzi che aumentano del 253 per cento il disavanzo del 1970, se — ripeto — la ragione fosse solo questa, si tratterebbe evidentemente di una ragione amministrativa che tutti possiamo prendere in considerazione. Ma conosco anche io, pur non avendo nessuna veste ufficiale e pur non avendo l'onore di essere sollecitato dalle grandi associazioni degli enti locali, qualche bilancio e devo dire, onorevole Sottosegretario di Stato, che per la verità questi incrementi notevoli dei disavanzi nel 1971 nei confronti del 1970 sono, almeno — ripeto — nei casi che io conosco, determinati dalla necessità di ricondurre al bilancio del 1971 tutte le decurtazioni di spese necessarie e già perfezionate sul piano amministrativo non ammesse dalla Commissione centrale per la finanza locale per il 1970.

Ed allora, se le cose stanno così, il problema non riguarda più la capacità dell'organo regionale di effettuare un controllo oculato o la capacità dell'ente locale di autodisciplinare le sue spese e le sue previsioni di bilan-

cio; il problema riguarda invece una eredità che, evidentemente, non può essere sanata con i vecchi metodi, che anzi la aggraverebbero. Pertanto, la cautela che oggi si intende introdurre e che viene portata avanti per indurre il Senato ad impedire una dilatazione eccessiva della spesa pubblica ed una sperequazione inammissibile nel nostro Paese non ha fondamento, non ha ragion d'essere.

Che cosa è però il bilancio dell'ente locale? Il bilancio dell'ente locale è una previsione di spesa in una parte assai modesta; nella gran parte dei suoi stanziamenti è semplicemente la registrazione di provvedimenti già perfezionati. Ora, se è vero che noi, attraverso il bilancio, vogliamo impedire che si compiano atti nuovi che dilatino la spesa corrente, non possiamo non ipotizzare, oltre al controllo sul bilancio, tutta una serie di altri controlli, sia sotto la forma di comunicazioni, sia sotto la forma di verifica di legittimità, sia soprattutto sotto la forma di controllo di merito, per quegli atti i quali hanno influenza sulla gestione del bilancio.

Non è ammissibile pensare infatti di modificare i risultati del bilancio senza nel contempo prendere in considerazione i motivi che hanno determinato le modificazioni di questi risultati. Per esempio, il trattamento del personale. E non solo dal punto di vista della retribuzione, ma dal punto di vista normativo; e, quindi, noi dobbiamo ipotizzare, se vogliamo mantenere in piedi questo sistema di uniformità e di controllo centrale, che oltre al bilancio, anche i regolamenti organici del personale, le relative piante organiche e le tabelle delle retribuzioni debbono essere positivamente valutati; altrimenti, noi effettivamente creeremmo una situazione per cui il Comune, dopo avere visto perfezionati i suoi atti dagli organi di controllo in base alla legislazione ordinaria, vedrebbe anche che, nel momento in cui questi atti hanno un riflesso finanziario sul bilancio, non possono essere eseguiti perchè il Ministero, o il Ministro, la Commissione centrale o qualsiasi altro organo governativo non ammette quella spesa in bilancio; e ciò è per il personale e

per tutti i servizi che nascono dai regolamenti comunali, che hanno riflessi nell'organizzazione del Comune e che hanno influenza sui risultati finanziari.

Questa è la grossa questione di principio che sta dietro quell'inciso per cui il Ministro è autorizzato ad approvare il mutuo e il Comune è costretto a ridimensionare le sue spese nei limiti del mutuo autorizzato.

Onorevole presidente, questa osservazione io non la pongo tanto perchè difendo l'autonomia o perchè non mi fido del Governo: al limite, la mia parte politica dovrebbe fidarsi più del Governo che dell'insieme dei Governi regionali o degli organi di controllo, così come la legge del 1953 li ha disposti, organi di controllo — si badi bene — dove le rappresentanze locali sono in una condizione addirittura di minore agibilità rispetto alle vecchie Giunte provinciali amministrative, organi di controllo in cui la presenza della magistratura e la presenza di funzionari dell'amministrazione civile dello Stato è tale da garantire, come nelle vecchie Giunte provinciali amministrative, l'intervento dello Stato in tutte le sue espressioni. È una mortificazione evidentissima e chiara dell'autonomia. Non è questa la questione; è molto più grossa e riguarda proprio il 1972. Tutte queste questioni che noi riteniamo di riferire esclusivamente al periodo transitorio 1971, una volta accettate come valide per consentire al Ministro dell'interno di ridurre il disavanzo approvato in via definitiva dagli organi di controllo, tutte queste questioni — dicevo, ritornano e sono la premessa per costruire un nuovo sistema di controllo, che non solo non è accettabile politicamente, ma ferisce nella parte più delicata il sistema delle autonomie previste dalla Costituzione, ferisce il principio secondo cui il controllo sugli atti degli enti locali è di competenza di un organo regionale: punto e basta.

C'è il problema finanziario, non c'è dubbio; però gli onorevoli colleghi mi insegnano e il Governo più di noi è in grado di dirci fino in fondo quanto questa mia ipotesi sia fondata, perchè il controllo sulle risorse finanziarie è sempre stato sottratto al Parlamento e continua ad essere sottratto al Parlamento proprio per il tipo di sistema che noi

abbiamo nel nostro paese, che attribuisce ad autorità non controllabili politicamente, nè sindacabili da parte del Parlamento la manovra delle risorse creditizie e finanziarie.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. La fa il Ministro del tesoro.

MACCARRONE. È un organo del Governo legato a noi esclusivamente da un rapporto di fiducia.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. È l'esecutivo.

MACCARRONE. Ma non è l'esecutivo nostro. È il Governo nazionale. E anche qui il discorso ci porterebbe molto avanti. Il Parlamento, secondo me, dovrebbe cominciare a valutare attentamente che cosa è successo quando la Costituzione ha stabilito che la Repubblica italiana si riparte in Regioni, Province e Comuni e ha dato potestà amministrativa alle Regioni; e ha riconosciuto a una pluralità di organi di Governo la responsabilità di portare avanti la politica del paese, e non solo al Governo nazionale. Invece noi siamo abituati a guardare come nostro solo interlocutore il Governo e a decidere in base alle scelte politiche del Governo e ai rapporti tra il Governo e la sua maggioranza parlamentare. Quando noi dobbiamo legiferare, e la Costituzione ci dice che sono le leggi della Repubblica che regolano queste cose, il rapporto tra Governo e Parlamento deve essere un rapporto assai diverso.

Ora il rapporto che c'è tra il Parlamento e il Comitato del credito, tra il Parlamento e il Governatore della Banca d'Italia, tra il Parlamento e il Ministro del tesoro, è un rapporto assolutamente inadeguato alla complessità di questo organo e alla rilevanza sul piano della politica economica che gli atti di questo organo hanno.

Con questo mi permetto, onorevole presidente, di dissentire da lei. Che possibilità ho io, di fronte a quel decreto del Ministro del tesoro, di fare un'interrogazione parlamentare, quando devo avere una risposta tra un anno e mezzo? Io, come parlamentare,

considero assolutamente inadeguato questo rapporto.

Rimane la questione finanziaria. E per la questione finanziaria io continuo a dire che il Governo ha strumenti assai diversi e più efficaci di quelli che oggi invoca per limitare l'accesso al credito degli enti locali, per regolare il flusso delle risorse da destinare a questo scopo.

L'onorevole Sarti ci ha fatto l'onore di ricordarci il periodo in cui siamo stati amministratori. Io rammento che nella mia brevissima vita di amministratore (12 anni) sono dovuto ricorrere più di una volta all'Ispettorato del credito presso la Banca d'Italia per avere l'autorizzazione a certe operazioni finanziarie, tutte regolari sul piano amministrativo; il che significa che c'è un potere preciso, anche se occulto, che può essere esercitato fino all'estrema propaggine del paese, per evitare che vi siano degli indebitamenti eccessivi, per impedire che si facciano delle spese non ammissibili, per arginare la possibilità che gli enti locali, attraverso la loro programmazione, feriscano il quadro della programmazione generale. E allora che bisogno abbiamo di introdurre una norma che anticipa pericolosamente un futuro che noi ancora non abbiamo stabilito nemmeno sui presupposti? In secondo luogo ciò crea un'effettiva disparità perchè, sul piano amministrativo, il bilancio di un Comune che non pareggia con i mezzi ordinari, ha lo stesso significato, la stessa portata, la stessa rilevanza giuridica di un bilancio di un Comune che deve pareggiare con il ricorso ai mutui. È sul piano finanziario che vi è una differenza, ma allora è sul piano finanziario che dobbiamo stabilire una diversità di trattamento, non sul piano del procedimento amministrativo, così come si vorrebbe con questa legge.

Ecco perchè io sono d'avviso che il Senato debba riconfermare, in questa Commissione, la volontà che ha espresso con l'approvazione dei primi due articoli, senza l'aggiunta della Camera, che è lungi dall'essere un'aggiunta interpretativa, di cui non vi è assolutamente bisogno, perchè l'articolo 2 è estremamente chiaro, non ha nulla di ambiguo e nulla di equivoco; introduce invece

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)108^a SEDUTA (3 agosto 1971)

un principio nuovo che il Senato ha rifiutato all'unanimità, cioè il principio che il bilancio del Comune non può essere un atto definito dall'organo regionale di controllo, ma la sua esecutività è subordinata all'autorizzazione del Ministero dell'interno che non è un organo regionale il quale, con gli strumenti che ha a disposizione, può determinare il complesso dell'ammontare, per quel bilancio, delle spese proponibili per quell'esercizio finanziario. E questo, a mio giudizio, non è costituzionalmente ammissibile.

Per queste ragioni, onorevole Sottosegretario, io credo che il provvedimento in esame non può essere considerato come un provvedimento transitorio, come una norma valida solo per il 1971, ma come la prima tessera di un mosaico che noi andiamo a preparare per il 1972. E allora delle due l'una: o si vuole definire che cosa vogliamo fare per il 1972 (ed il Parlamento con l'aiuto e la collaborazione del Governo ne ha la possibilità), oppure vogliamo lasciare questa situazione provvisoria facendola ripercuotere anche sul 1972, ed in questo caso non abbiamo da fare altro che accettare la tesi di approvare, per l'urgenza, il provvedimento così come è formulato non interessandoci del problema più generale dei controlli che, invece, è il problema principale ed urgente su cui dovrebbe soffermarsi il Senato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Io non contesto, collega Maccarone, una certa logica nelle sue argomentazioni, logica che può derivare non dico dall'esasperazione di taluni principi costituzionali, ma dall'applicazione rigorosa e molto teorica, vorrei dire, di questi principi. Devo dirle però che le considerazioni che il relatore Patrini prima e il Ministro dell'interno poi fecero all'altro ramo del Parlamento non possono non costringerci a meditare. È vero che è amministrativamente uguale la posizione di un bilancio che chiuda in pareggio per risorse proprie e quella di un bilancio che chiuda in pareggio per ricorso a mezzi esterni. Sono due delibere che hanno una loro nominale perfezione giuridica: è però vero che la realtà ci dice che

quando i bilanci che chiudono in disavanzo incidono sulla formazione delle risorse in tale misura che non solo non possono essere reperite nella massa di risparmio che si forma, ma possono fortemente mettere in squilibrio la stessa architettura dei singoli bilanci, è evidente che di fronte a questa realtà noi non possiamo — questa è la mia considerazione come relatore — non riflettere seriamente. Per esempio — ed è la parola del Ministro dell'interno che lo afferma —, che il disavanzo dei bilanci in una Regione d'Italia, l'Emilia, sia aumentato del 96,5 per cento (sottolineo che si tratta di una Regione e non di un comune che può trovarsi di fronte a problemi di carattere particolare...

MACCARONE. Mi consenta un'interruzione, onorevole Presidente. Il comune di Bologna, che è il più grosso comune dell'Emilia, ha avuto, come è stato ammesso dall'organo regionale di controllo, un disavanzo di gran lunga inferiore a quello proposto, tanto da suscitare le proteste dell'intero Consiglio comunale, eccetto naturalmente alcuni consiglieri extravaganti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ma io non mi occupo di un comune. mi occupo di questo dato: in Emilia la percentuale di aumento del disavanzo dei bilanci è del 96,5 per cento, da un anno all'altro.

MACCARONE. Vorrei farle rilevare, però, onorevole Presidente, che forse quello è un dato statisticamente non significativo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ma si tratta della percentuale di aumento del disavanzo dei bilanci di una Regione che ha più di 3 milioni di abitanti.

ANDERLINI. Per un paragone corretto bisognerebbe avere a fronte la somma delle richieste dell'anno precedente. Il paragone si fa fra grandezze omogenee.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ma io sto parlando dell'aspetto fi-

nanziario. Allora, dicevo, il fatto che in un solo anno, in una Regione che è industriosa e attiva, il disavanzo aumenti del 96,5 per cento è una cosa che non può non essere profondamente meditata.

M A C C A R R O N E . Onorevole Presidente, mi consenta di scomporre quel dato. Nel 1970 per i bilanci dell'Emilia non sono state ammesse dalla Commissione centrale per la finanza locale le spese relative al riassetto, nonostante che...

S A R T I , *sottosegretario di Stato per l'interno.* È esatto, ma questo è avvenuto dappertutto.

M A C C A R R O N E . D'accordo, ma allora dobbiamo tenerne conto. Nel bilancio del 1971 ci sono le spese del riassetto di due anni.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Collega Maccarrone, le spese del riassetto sono tali da raddoppiare addirittura il disavanzo?

M A C C A R R O N E . Certamente! Per il solo comune di Reggio Emilia ammontano ad un miliardo e 400 milioni.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Allora debbo ripetere quello che lei stesso, collega Maccarrone, ha detto: che bisogna rivedere a fondo quella che è la materia del finanziamento degli oneri che i comuni hanno a loro carico, e questo è uno di quei problemi che dovremo discutere quanto prima in Aula. Ma questo dato non può non preoccupare il Ministro dell'interno ed il Parlamento; esso è tale che preoccupa anche me come relatore, e devo dire che in questi termini non lo conoscevo.

Vi è poi un'altra considerazione fatta dal Ministro dell'interno che mi ha colpito ed è questa: noi arriviamo nel 1970, attraverso l'emendamento introdotto dal Senato, a stabilire un criterio bivalente nella valutazione dei bilanci degli enti locali. Da una parte e per una percentuale che mi è parsa — se non ricordo male — inferiore al terzo o al quar-

to abbiamo comuni che sottopongono il loro bilancio agli organi regionali di controllo ed il Ministro dell'interno — questo è l'articolo 2 — li autorizzerà ad assumere i mutui a copertura dei disavanzi, mentre invece nelle Regioni dove questi organi o non hanno funzionato o non si è ritenuto di farli funzionare è ancora da ritenere in atto il precedente sistema. Ed allora nell'altro ramo del Parlamento si è rilevato che tutto questo cagiona un'incertezza della norma, mentre, si dice, la certezza della norma è la prima garanzia perchè la si possa ritenere fondata.

Devo aggiungere che di fronte a questa considerazione e di fronte all'altra, per cui, in definitiva, ci occupiamo esclusivamente dei bilanci del 1971, a me pare che la soluzione meno precaria, quella che possa, sul piano anche dei ricorsi, cagionare meno incertezza, sia quella che è prospettata nell'aggiunta all'articolo 2 fatta dalla Camera dei deputati.

Ora, che di fronte a richieste di questa importanza noi possiamo ritenere che basti che l'organo regionale abbia deciso e che il Ministro dell'interno che riceve queste cifre le faccia sue mi pare difficilmente comprensibile, tenuto conto che il denaro che si dovrebbe trovare, ad esempio, anche presso la Cassa depositi e prestiti (in base ad un decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio che parla, a sua volta, di un decreto ministeriale del 28 maggio e che si riferisce all'emissione di cartelle della Cassa depositi e prestiti — sezione autonoma del credito fondiario provinciale — per 550 miliardi di lire; cartelle ventennali con l'interesse annuo del 7 per cento da collocare, in ogni caso, ad un prezzo non inferiore al 90 per cento) è denaro che costerà attorno al 9 per cento, cioè assai caro.

Concludendo, come relatore non nego che questa soluzione transitoria per il 1971 possa essere sotto un certo aspetto poco soddisfacente anche per me e non solo per me, però devo dire che la soluzione del problema non sta in questo provvedimento; la soluzione sta innanzitutto in quel disegno di legge del quale stiamo discutendo adesso in Aula e che dovrà dare ai comuni mezzi maggiori

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)108^a SEDUTA (3 agosto 1971)

e, in secondo luogo, se occorrerà ricorrere al credito, bisognerà che il denaro costi meno del 9 per cento.

C E R R I . Visto che lei ha — del resto giustamente — dimostrato tante preoccupazioni per le percentuali di aumento dei disavanzi nei riguardi dei bilanci precedenti, vorrei un chiarimento su un punto che non mi sembra molto chiaro. L'aumento, riferito all'Emilia, del 96 per cento è relativo al passivo proposto allora dal comune di Bologna o a quello residuo dopo il taglio apportato? Perchè allora le percentuali cambierebbero.

S A R T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. La Commissione centrale di controllo ha riesaminato la suddetta percentuale, sulla quale incide in modo notevole il riassetto delle carriere dei dipendenti comunali, ma non in un modo che possa giustificare un incremento di questa mole. Infatti, mediamente, il riassetto dovrebbe aggirarsi intorno ad una percentuale del 17,50 per cento per quanto riguarda le carriere a scorrimento verticale e ad una cifra pressappoco analoga per quanto riguarda le carriere a scorrimento orizzontale, cioè quelle dei dipendenti che si trovano nello stesso posto nel quale sono entrati all'inizio (si tratta delle categorie più modeste: cantonieri, bidelli e via dicendo).

Evidentemente, vi è stata una certa disparità di valutazioni a livello locale, da parte dei sindacati. Su scala nazionale si era determinato un certo accordo, ma siccome gli accordi sindacali, in un campo come questo, non sempre possono addentrarsi nei particolari, che poi si presentano più onerosi degli accordi generali, è accaduto che si siano verificate delle discrasie tra le previsioni centrali e le applicazioni locali, soprattutto per ciò che ha riferimento alla valutazione delle anzianità pregresse di quel personale piuttosto cospicuo il quale doveva ricostruire la sua carriera in relazione alle anzianità maturate nelle qualifiche e nei gradi precedenti. Al contrario, era chiarissimo l'accordo per la ricostruzione nel grado in essere — 100 per cento —; ma per la valutazione del-

l'avventiziato al 50 per cento, ripeto, si è avuta una disparità notevole per la fascia intermedia. Da Roma hanno poi preso le mosse molti altri comuni e la questione è stata risolta con un richiamo per analogia all'articolo 15 della legge riguardante i dipendenti dello Stato, seguendo il principio che non è possibile ricostruire ad un dipendente la carriera in modo che subisca una perdita economica, per cui la si ricostruisce al grado inferiore riportandolo al superiore. In altri termini, si è liquidata forfettariamente l'anzianità pregressa; a Reggio Emilia, invece, è stato applicato letteralmente l'accordo stipulato a livello nazionale, e così mi sembra sia avvenuto anche a Modena. A Bologna, invece, si è avuta una valutazione estensiva, che ha posto in serie difficoltà anche i sindacati a livello nazionale per le sperequazioni che ne conseguono.

Vi è stata, insomma, una divaricazione di risultati. Comunque io mi sono riferito non al 1971, ma a quanto risulta sommando al 1971 il semestre 1970, che è quello previsto dall'accordo nazionale.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Le cifre che sono state illustrate, se mi danno un senso di preoccupazione (e me lo danno) è per quanto riflette l'equilibrio dei bilanci degli enti locali a partire dal 1972. I colleghi avranno notato che tutti noi eravamo propensi ad aumentare ad oltre il 7,50 per cento la percentuale che era del 5 per cento di aumento annuo sulle imposte dirette.

A me sembra che l'attuale soluzione, se il provvedimento per la riforma fiscale verrà approvato — e questo ci condurrà da un sistema ad un altro anche sotto l'aspetto dei controlli, essendo in attuazione l'ordinamento regionale — rappresenti non dico il minore dei mali, perchè non mi piace dirlo, ma la via d'uscita più accettabile (che poi è la stessa cosa) per quanto riguarda il 1971, anno che per più della metà è ormai trascorso e che si trova in una fase particolarmente difficile.

Io veramente, come relatore, inviterei la Commissione ad approvare la proposta di legge.

A N D E R L I N I . Vorrei fare alcune considerazioni di carattere generale ed una considerazione di carattere specifico.

È qui stato fatto riferimento più volte — e credo correttamente — al fatto che mentre noi discutiamo questo provvedimento con il quale si cerca di mettere, per così dire, una « topa » sui molti problemi aperti nei bilanci comunali per il 1971, è all'esame dell'Assemblea la legge generale di riforma tributaria o meglio — lasciatemelo dire — la cosiddetta legge di riforma tributaria. Dirò anzi al riguardo che ho avuto ieri un dibattito in Aula con il Ministro delle finanze proprio sul tema se si debba o non si debba chiamare riforma quella che io mi sono permesso qualche volta di definire « legge Preti » per usare un termine abbreviato e non certo per offendere l'onorevole Ministro nè, tanto meno, per polemizzare con lui.

Ora, in realtà, noi sappiamo quali sono i termini in cui si collocano i problemi in quel provvedimento, nè possiamo ignorarli avendoli discussi per due settimane in questa Commissione; non è pensabile d'altra parte che i termini fondamentali del testo che noi abbiamo licenziato possano venire modificati in quella sede visto e considerato che tra l'altro il tempo a disposizione dell'Aula per affrontare alcuni dettagli ed alcune questioni significative è anche poco. Conosciamo bene, dunque, la sostanza di quel disegno di legge per ciò che riguarda i comuni. In effetti li abbiamo espropriati di ogni loro potere impositivo, li abbiamo introdotti, in forma subordinata, in alcune delle pratiche di accertamento dei redditi ed abbiamo loro assegnato una percentuale di incremento sulle entrate del 1971 pari al 7,50 per cento. Ed ognuno può vedere come abbiamo di fatto ingabbiato...

B U Z I O . Chiedo scusa per l'interruzione, ma vorrei far rilevare all'onorevole collega che nel 1971 alcuni comuni hanno provveduto — guarda caso solo allora — a modificare l'imposta di famiglia, che da circa sei anni non avevano più toccato!

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. I comuni che hanno fatto così, se

non hanno ecceduto, sono pronto ad elogiargli.

A N D E R L I N I . Ma cosa avrebbero dovuto fare, senatore Buzio?

B U Z I O . Avrebbero dovuto farlo prima!

A N D E R L I N I . Vi sono infatti molti comuni che — anche a prescindere dal loro orientamento politico — sono venuti facendo questo lavoro seriamente nel corso degli ultimi anni; ve ne sono altri invece che si sono affrettati a farlo solo in quest'ultimo anno. Ma non dobbiamo andare a prendere sempre gli esempi peggiori; piuttosto dobbiamo cercare di guardare a quelli che agiscono bene ed eventualmente di sospingere gli altri verso quelle posizioni che consideriamo più positive.

Sta di fatto, comunque, che con la cosiddetta legge di riforma che è in discussione in Aula noi abbiamo ingabbiato i comuni proprio nel periodo in cui il tema delle autonomie locali, con la creazione delle regioni, stava avendo una grossa spinta ed il decentramento reale dei poteri, in una società come quella italiana, cominciava ad avere un qualche suo significato. Mentre infatti ai comuni da una parte si riconoscono, ad esempio, nella legge per la casa poteri di intervento che taluni colleghi della destra democristiana considerano eccessivi e di cui hanno fatto una questione politica di vita o di morte del Governo, dall'altra e contemporaneamente si espropriano gli stessi comuni dei loro poteri impositivi reali, collocandoli in un quadro talmente definito che io mi permetto di chiamare « gabbia ».

Per ciò che riguarda il 1971 noi, Senato, che cosa avevamo detto? Avevamo detto che si trattava di un anno di transizione; alcuni comuni, per determinate situazioni venutesi a creare, avevano imboccato la strada dei controlli regionali ed altri avevano invece avviato i bilanci lungo la trafilata tradizionale. Noi, Senato, approvando quel testo dell'articolo 2, avevamo ritenuto valide tutte e due quelle strade affermando che il ripiano sarebbe stato concesso con decreto del Ministro dell'interno sia agli

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)108^a SEDUTA (3 agosto 1971)

uni (quelli cioè che avevano seguito la via dei controlli regionali) sia agli altri (quelli cioè che avevano seguito la via della Commissione centrale per la finanza locale). Sembrava una soluzione abbastanza soddisfacente, tenuto conto che ci trovavamo in un anno di transizione; senonchè, nell'altro ramo del Parlamento i colleghi della maggioranza hanno chiuso di nuovo una delle due porte che noi avevamo invece lasciato aperte. Infatti, con il secondo comma dell'articolo 2, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati, praticamente si deve tornare ad un rigido controllo se non da parte della Commissione per la finanza locale da parte di un meccanismo in base al quale tutto è a posto solo se i comuni si adeguano a quello che viene concesso; altrimenti, infatti, non conta niente che la Commissione di controllo regionale abbia approvato e ridimensionato, come in moltissimi casi ha fatto, il loro bilancio in quanto ciò che conta è la decisione non della Commissione centrale della finanza locale ma la decisione del Ministro che stabilisce qual è il *plafond* massimo cui si può arrivare. Ed il comune non può seguire altra strada che quella di adeguarsi.

E questo — badate — non è un piccolo fatto, un fatto di portata ridotta: se così fosse, per il 1971 si potrebbero anche chiudere gli occhi. No: questo è un fatto che si inserisce nel quadro di mortificazione delle autonomie locali che è contenuto a chiarissime lettere nella legge di cosiddetta riforma tributaria; ed è per questo che è inaccettabile, per chi come noi ha sostenuto in questa aula e fuori di questa aula la difesa delle autonomie, che si passi sopra ad una situazione di questo genere. Il Gruppo al quale appartengo non può raggiungere le firme sufficienti per chiedere il rinvio del provvedimento all'esame dell'Assemblea; si tratta però di un problema che si pone anche per qualcuno dei Gruppi che hanno invece la forza e la capacità numerica per prendere una iniziativa del genere. Bisogna considerare, onorevoli colleghi, che esso è un tassello che si va ad inserire in un quadro più generale di mortificazione delle autonomie locali: vi pare serio infatti che si

sia predisposta la cosiddetta riforma del sistema tributario, ignorando nel contempo quasi interamente il fatto che esiste parallelamente alla finanza centrale dello Stato il grossissimo problema della finanza locale? Abbiamo trascurato di considerare i 9.000 miliardi di *deficit* arretrati dei comuni senza battere ciglio e non abbiamo preso in considerazione il problema se non con alcune affermazioni di principio che, in pratica, non lo risolvono affatto in modo serio ed organico.

È quindi per tutte queste ragioni che personalmente voterò contro il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, pregando nel contempo gli onorevoli commissari di vedere se è possibile far presente tutti assieme ai colleghi della Camera che il testo che era stato da noi approvato era un testo serio che, anche se poteva sembrare monco, in realtà non lo era proprio perchè teneva conto della provvisorietà della situazione del 1971 lasciando aperte quelle due strade ed impregiudicato il problema. Oggi invece approvando il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati voi lo pregiudicate, chiudendo la porta o meglio tutte e due le porte a doppia mandata; cosa questa che per me è assolutamente inaccettabile.

D E L U C A . Una brevissima dichiarazione di voto: io mi rendo conto dei tempi e delle circostanze che hanno dato origine al comma aggiuntivo che la Camera ha introdotto in questo disegno di legge. Ho ascoltato anche attentamente la dotta dissertazione del sottosegretario Sarti e del Presidente, nonché del collega Maccarrone. Sono arrivato alla conclusione che il voto favorevole è opportuno in questo momento. Quindi voterò a favore del testo pervenuto dalla Camera, ma vorrei, non dico condizionare il mio voto, ma esprimere il desiderio profondo che questo provvedimento abbia validità soltanto per il 1971.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* ... e non sia la prima tessera di un mosaico, come ha detto il collega Maccarrone.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)108^a SEDUTA (3 agosto 1971)

M A C C A R R O N E . È la seconda.

D E L U C A . Poi vorrei esprimere anche la speranza che il Ministro dell'interno non tenga conto, nel decreto che fissa i limiti entro cui i comuni sono autorizzati a contrarre i mutui, del fatto materiale che c'è stata una percentuale molto elevata di disavanzi. Questa percentuale non deve avere che un valore molto relativo. Il Ministro guardi la sostanza del bilancio, l'aspetto qualitativo, guardi i motivi per cui i disavanzi si sono verificati; quindi non abbia una remora nel livello dei disavanzi considerato in sè e per sè.

C I F A R E L L I . Io ho sentito solo una parte di questa discussione, ma conoscevo il problema e quindi posso esprimere il mio pensiero. Sono favorevole all'approvazione del testo pervenutoci dalla Camera, anche se il secondo comma dell'articolo 2, così come è stato introdotto, è quello che noi avvocati chiameremmo « ostruzionistico », cioè si tratta di una formulazione forse eccessivamente rigorosa. Debbo dire che per me l'autonomia comunale va tutta riconsiderata e non imposta nè nei termini di determinazione tributaria tradizionale, nè tanto meno nei termini di autonomia di spesa. Però debbo anche aggiungere che proprio per questo concetto di autonomia non mi pare si possa prescindere dall'esigenza di far corrispondere alle entrate e alle spese dell'indebitamento le effettive esigenze a cui esse debbono corrispondere. Quindi, per quel che riguarda il 1971, tra una riforma che deve essere posta in attuazione e tutto il sistema dei controlli regionali ai quali i comuni debbono assoggettarsi, mi pare che possa essere accolto anche il criterio espresso dal senatore De Luca, cioè noi riteniamo, e vogliamo si sappia che, poichè siamo nel 1971 e non vogliamo creare un anno di finanza stranamente non controllata, di finanza sperequata quanto ai metodi, noi approviamo questa norma, ma è chiaro che i problemi che si pongono sono soprattutto quelli della revisione della legge comunale e provinciale.

C I P E L L I N I . Anche per la mia parte valgono le considerazioni che sono state esposte, soprattutto dal senatore De Luca. È certo che il provvedimento deve essere limitato al 1971; mi pare però che il disegno di legge è praticamente di proroga, perchè nell'articolo 1 si dice appunto che le disposizioni « sono prorogate per l'anno 1971 ». Comunque, dopo i chiarimenti che sono stati dati, la nostra parte è favorevole al disegno di legge.

M A S C I A L E . Dichiaro che noi ci opponiamo all'aggiunta apportata dalla Camera dei deputati per le ragioni opposte a quelle addotte dall'onorevole Sottosegretario, il quale non ha fugato nessun dubbio e non ha fatto altro che rafforzare la nostra opposizione. Per esempio, quando il signor Presidente, a una precisa richiesta del senatore Cerri, ha fatto chiarire dal Sottosegretario che l'aumento è del 96 per cento nella Regione emiliana, io avrei voluto che la ricerca non fosse stata fatta soltanto attraverso uno stenografico dell'altro ramo del Parlamento, ma soprattutto avesse dato luogo a una notizia più esatta, con dati più precisi, in quanto mi risulta che il 40 per cento dell'aumento che ha fatto spaventare il Ministro dell'interno è dovuto soprattutto al fatto che, nell'esercizio 1971, sono state riportate tutte quelle somme che erano state decurtate dalla Commissione centrale per la finanza locale. Nè la tesi che ha avanzato il senatore Maccarrone deve suscitare perplessità oppure allarmismo.

Perchè i senatori De Luca e Cipellini si sono preoccupati, nell'esprimere il loro voto favorevole molto condizionato, molto dubbioso, molto perplesso, che il provvedimento fosse limitato al 1971? Perchè hanno invitato il Governo a far sì, come ha aggiunto il signor Presidente con un'opportuna interruzione, che questa non sia la prima tessera di una serie di altre tessere di un mosaico che si può formare negli anni successivi? Occorre quindi maggiore chiarezza.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, io sono favorevole soltanto al testo approvato dal Senato, e pertanto voterò contro il testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

B O R S A R I . A questo punto della discussione io, apprezzando la validità delle osservazioni esposte dal senatore Maccarone, chiedo all'onorevole Presidente se non fosse possibile rinviare a domani mattina la discussione per vedere se... la notte porta consiglio, anche per il rappresentante del Governo. Le ragioni che noi abbiamo esposto sono sentite e avvertite anche dagli altri gruppi. Noi stiamo facendo qualcosa che può ipotecare anche l'avvenire. Quindi, mi pare che ripensare un momentino alla questione non possa nuocere a nessuno.

S A R T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non mi oppongo.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Poichè anch'io, come presidente e come relatore, reputo opportuno approfondire l'argomento, rinvio il seguito della discussione sul disegno di legge ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche agli articoli 4 — secondo, terzo e quarto comma e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a Commissioni esaminatrici in pubblici concorsi » (881-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 4 — secondo, terzo e quarto comma — e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Cifarelli di illustrare le modifiche apportate al provvedimento dall'altro ramo del Parlamento.

C I F A R E L L I , *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge in questione riguarda, come ho già avuto occasione di dire, l'aumento dei compensi dovuti ai componenti di commissioni esaminatrici in pubblici concorsi di cui si parla nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. Detti compensi sono aumentati del 100 e del 50 per cento. Questo è il merito del provvedimento e non mi dilungo oltre perchè presuppongo che sia già noto. Noi ne abbiamo già discusso in questa sede e ricordo che in quell'occasione io quale relatore proposi che la sua decorrenza fosse quella di tutte le leggi, cioè dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*; ricordo pure che votai contro allorchè la Commissione ritenne invece che 3 miliardi della spesa pubblica potessero essere senza altro utilizzati e che quindi la decorrenza dovesse essere dal 1° giugno 1969.

La Camera dei deputati, però, ha ritenuto non accettabile il sistema di copertura con riferimento alla famosa legge del 1955, n. 64, per cui ha ritenuto che la copertura per il semestre 1969 non fosse regolare, quindi esistente, ed ha proposto pertanto la decorrenza dal 1° gennaio 1970 con tutte le conseguenze che ne derivano circa la copertura.

Pertanto, per il rispetto di quella norma, per il rispetto dei criteri di buon controllo e di buona amministrazione del bilancio dello Stato e per un minimo di eco della mia convinzione preesistente io propongo l'approvazione del testo così come è stato modificato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Il primo comma dell'articolo 1 non è stato modificato. Do lettura del secondo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« I miglioramenti di cui al precedente comma decorrono dal 1° gennaio 1970 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 2 quale risulta con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno 1970 a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e, per l'anno 1971, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 2 non è stato modificato.

Metto ai voti l'intero articolo 2 quale risulta con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, desidero comunicarvi che il Presidente del Senato ha accolto la richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 1851 (« Aumento del fondo di dotazione, finanziamento ed altre disposizioni concernenti l'Ente autonomo di gestione per il cinema. Sistemazione della situazione debitoria dell'Ente cinema nei confronti dell'IRI e aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale ») e che ha inoltre assegnato alla Commissione, in considerazione della connessione per materia, il disegno di legge n. 1849 (« Interventi a favore del credito cinematografico »).

I due disegni di legge vengono pertanto inseriti nell'ordine del giorno della Commissione in sede deliberante.

La seduta termina alle ore 12,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI